

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1954

(32^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

«Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (298) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag 477, 478, 481, 483, 484
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	420, 422, 424
CADORNA, <i>relatore</i>	478
TADDEI	480

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Cerica, Colombi, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Messe, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

Nella precedente riunione eravamo arrivati all'esame dell'articolo 67, che, peraltro, è rimasto sospeso. Passiamo ora agli articoli successivi, di cui do lettura:

Art. 68.

L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, è considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso.

Il tenente che, in applicazione dell'articolo 60, quarto comma, ripeta il corso, non può conseguire vantaggio di carriera.

(È approvato).

Art. 69.

I titoli di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'articolo 118 non danno luogo a vantaggi di carriera.

(È approvato).

CAPO VII. - NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA.

Sezione prima. - *Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.*

Art. 70.

Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonchè il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purchè adette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale.

La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore della Marina è considerato, ai fini dell'avanzamento, quale imbarco in comando di Forze navali.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza.

(È approvato).

Art. 71.

Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

(È approvato).

Art. 72.

Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualità di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Agli effetti del precedente comma si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.

(È approvato).

Art. 73.

La determinazione del Ministro di cui all'articolo 37, quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, è adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

(È approvato).

Art. 74.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i corsi e gli esami.

CADORNA, *relatore*. Faccio notare la differenza esistente rispetto agli ufficiali delle altre due Forze armate. Infatti gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica possono ripetere i corsi e gli esami.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 74. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sezione seconda. - *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

Art. 75.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo:

nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra;

4^a COMMISSIONE (Difesa)32^a SEDUTA (19 novembre 1954)

nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore;

nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario, sino al grado di colonnello;

nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di fregata;

nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente colonnello;

nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano.

(È approvato).

Art. 76.

Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale Amministrazione.

(È approvato).

Art. 77.

L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

(È approvato).

Art. 78.

L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

(È approvato).

Art. 79.

L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

(È approvato).

Art. 80.

L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori ha luogo ad anzianità.

(È approvato).

Art. 81.

L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

(È approvato).

Art. 82.

L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. In

4^a COMMISSIONE (Difesa)32^a SEDUTA (19 novembre 1954)

deroga all'articolo 43, per i tenenti del Corpo suddetto le promozioni non sono effettuate in numero fisso annuale. Ai fini della formazione del quadro di avanzamento è valutata ogni anno un'aliquota di tenenti corrispondenti al doppio del numero delle vacanze prevedibili nel grado superiore per l'anno cui il quadro si riferisce. In deroga all'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti in quadro di avanzamento i tenenti giudicati idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle vacanze prevedibili nel grado superiore. Gli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento sono iscritti in quadro in ordine di ruolo.

I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo il seguente nuovo testo per il secondo comma:

« L'avanzamento dei tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel quadro d'avanzamento ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lettera b), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo ».

In sostanza, secondo il testo primitivo, era previsto il sistema della promozione a scelta per i componenti del C.E.M.M. Però le promozioni non sarebbero state effettuate in numero fisso annuale, ma in base alle vacanze. Praticamente vi sarebbe stato, quindi, un numero assai limitato di promozioni.

Allora la Marina militare ha osservato che, in conformità al nuovo sistema della legge, è opportuno che anche in questo caso si faccia luogo alle vacanze obbligatorie.

TADDEI. Desidererei sapere se le promozioni sono stabilite egualmente in un numero fisso annuale. Si tratta, a mio avviso, di un criterio molto importante perchè ad esso si collega la possibilità da parte dei sottufficiali di arrivare al grado di ufficiali. Anche in questo caso si dovrebbero garantire le promozioni in numero limitato, e ciò allo scopo di determinare anche per questa categoria delle vacanze obbligatorie.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 82, comma secondo, del disegno di legge stabilisce che per i tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, in deroga a quanto previsto per gli ufficiali il cui avanzamento avviene a scelta, le promozioni non sono effettuate in numero fisso annuale. Ciò significa che le promozioni a capitano del C.E.M.M., se la norma sarà approvata, verranno disposte in base alle vacanze che si formeranno naturalmente nel grado di capitano, vacanze il cui numero ha un andamento assai irregolare nel tempo (per fare un esempio, le vacanze previste nel grado di capitano dei servizi nautici, sono: dodici nel 1954; zero nel 1955; otto nel 1956; uno nel 1957; tre nel 1958; sei nel 1959; due nel 1960).

Come è noto, il metodo di avanzamento accolto e disciplinato dal disegno di legge, per quanto riguarda gli ufficiali in servizio permanente effettivo, è quello che si usa chiamare dell'avanzamento normalizzato, che tende, tra l'altro, ad eliminare, per quanto possibile, alcuni inconvenienti lamentati per il passato, quali gli ingorghi di carriera e le oscillazioni del ritmo delle promozioni a causa dell'irregolare andamento di formazione delle vacanze naturali. Uno dei caposaldi del metodo predetto consiste nella prescrizione di un numero fisso annuale di promozioni negli avanzamenti a scelta, numero calcolato sulla media delle vacanze naturalmente ricorrenti.

Considerate le finalità del disegno di legge indicato, è da ritenere che l'esigenza della normalizzazione delle carriere debba trovare attuazione anche per quanto riguarda le promozioni al grado di capitano del C.E.M.M., trattandosi di grado terminale della carriera al quale si accede a scelta.

4^a COMMISSIONE (Difesa)32^a SEDUTA (19 novembre 1954)

Pertanto, propongo di sostituire il secondo comma dell'articolo 82 del citato provvedimento col testo già da me letto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 82 nel testo originario.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel nuovo testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti gli ultimi due commi nel testo originario.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 82 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 83.

Al corso superiore e agli esami previsti dalla tabella numero 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello del ruolo normale e a capitano del Corpo sanitario, e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i sottotenenti di vascello provenienti dallo stesso corso dell'Accademia navale e i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonchè i sottotenenti di vascello e i tenenti che, ammessi nel servizio permanente, effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado provenienti da uno stesso corso della Accademia o reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un corso o concorso successivo.

I sottotenenti di vascello del ruolo normale e i tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 38 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in appli-

cazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

(È approvato).

Art. 84.

Per i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto, che superino, rispettivamente il corso superiore e gli esami di cui all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale al termine del corso superiore o all'esame, e del punto relativo alla attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal sottocapo di stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonchè dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)32^a SEDUTA (19 novembre 1954)

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino il corso superiore o gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso o gli esami nella prima sessione.

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, frequentino il corso superiore o sostengano gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero frequentato il corso superiore o sostenuto gli esami a loro turno.

(È approvato).

Art. 85.

L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, e, se idonei, promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado.

I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 86.

Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37, lettera a), della legge 8 lu-

glio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno.

Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purchè al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono però aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo propone che la dizione dell'ultimo comma sia modificata nel modo seguente: « Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente com-

ma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

Questo emendamento in sostanza riproduce la disposizione inserita nell'ultimo comma dell'articolo 83 per gli ufficiali subalterni. Può avvenire che taluni ufficiali subalterni, dopo avere frequentato i corsi di alta specializzazione e di particolare importanza, alla fine del corso se ne vadano. Per mettere una remora a questo esodo, che non è certo nell'interesse dell'Amministrazione della Marina militare, si è stabilito che comunque la data della decorrenza della messa in congedo non debba essere anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti i primi quattro commi dell'articolo 86 nel testo originario. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 86 nel testo proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 86 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO VIII. — NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA.

Sezione prima. — *Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.*

Art. 87.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino

attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo dello stato maggiore dell'Aeronautica è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

(È approvato).

Art. 88.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 95, ripetere i corsi e gli esami.

(È approvato).

Sezione seconda. — *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

Art. 89.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo:

nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra aerea;

nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti e di armamento e sino al grado di maggiore generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello;

nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggior generale;

nel ruolo naviganti speciali dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel

4ª COMMISSIONE (Difesa)

32ª SEDUTA (19 novembre 1954)

ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello;

nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sull'articolo 90 e sul susseguente articolo 91 il Governo si riserva di proporre alla Commissione nuovi testi.

PRESIDENTE. Poichè il Governo si è riservato di presentare nuovi testi per gli articoli 90 e 91, propongo che la discussione al riguardo sia rinviata.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.